



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,
nel procedimento ex art. 67 ss CCII introdotto da **GIAMPIERO FRACASSO** con l'ausilio
dell'O.C.C. nominato avv. FRANCESCA PENTERICCI;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 16.01.2023
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;
vista la relazione dell'OCC dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato
comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni da
parte del ~~CONDOMINIO Via Serrafina di Fabriano~~, che ha sostanzialmente evidenziato
l'opportunità di ottenere il riconoscimento in prededuzione del complessivo importo di €
985,70, esaminate le quali l'OCC incaricato ha ritenuto di non apportare modifiche al
piano, specificando che con l'apporto di finanza esterna e con la vendita dell'immobile
nel mercato privato, si prospetta concretamente la possibilità anche per il creditore
condominio di essere soddisfatto delle spese, di cui il debitore si è reso moroso, anche da
parte dell'aggiudicatario del cespite, che diverrà, quale nuovo proprietario, debitore degli
oneri condominiali;
rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 142.585,56 il piano depositato
dalla ricorrente, è delineato come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura: € 5.974,86, mediante finanza
esterna con versamenti rateali, nel termine complessivo di anni 5;
 2. pagamento del creditore ipotecario nella misura del 33,80%, pari ad € 32.000;
 3. Pagamento stralciato, con il residuo attivo, degli altri creditori, in una percentuale
che si stima nel 5,44%;
- i pagamenti verranno effettuati con le risorse acquisite nel quinquennio di durata
dell'accordo;

considerato che, nel caso di specie, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto permette di perseguire la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

visto l'art. 70 CCI

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 12/04/2023

Il Giudice
Dr.ssa Maria Letizia Mantovani